



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2015

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante
misure urgenti per la finanza pubblica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge.....	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. —

Articolo 1 - (*Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo della maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014*) - La disposizione in esame consente di eliminare gli effetti finanziari negativi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della normativa sulla collaborazione volontaria.

La Commissione europea, infatti, non ha autorizzato la misura in tema di IVA per l'estensione del *reverse charge* alla grande distribuzione (prevista dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 - legge di stabilità per il 2015). Conseguentemente al fine di neutralizzare gli effetti negativi sul gettito (valutati in 728 milioni di euro annui a decorrere dal 2015) la clausola di salvaguardia (di cui al comma 632 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014) prevede entro il 30 settembre l'aumento delle accise sui carburanti ad uso autotrazione.

Con la norma del presente decreto-legge si evita per l'anno 2015 l'aumento delle accise sui carburanti attraverso la copertura dei predetti oneri attraverso le maggiori entrate derivanti dalla *voluntary disclosure* attestate dalla Agenzia delle entrate. L'aumento delle accise sui carburanti per autotrazione slitterà, dunque, a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 2. - (*Disposizioni in materia di collaborazione volontaria*) - La norma apporta modifiche alla procedura di collaborazione volontaria disciplinata dagli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, al fine di consentire ai contribuenti di bene-

ficiare di un termine più lungo per la predisposizione dell'istanza e per il reperimento della documentazione. Sono previste, altresì, alcune semplificazioni nella determinazione dei redditi e dei maggiori imponibili per specifiche fattispecie.

Il comma 1 riformula l'articolo 5-*quater*, comma 2, del citato decreto-legge rendendo irrevocabile la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. Resta fermo che la stessa potrà essere integrata una sola volta dai contribuenti, sia in aumento che in diminuzione, entro trenta giorni dalla data di presentazione e che entro lo stesso termine andrà presentata la relazione illustrativa contenente i documenti e le informazioni rilevanti.

Sostituisce, inoltre, l'intero comma 5 del medesimo articolo con un nuovo testo che consente di presentare la prima o unica istanza entro il 30 novembre 2015 e di integrarla eventualmente in aumento e presentare le informazioni e la documentazione a corredo della stessa entro il 30 dicembre 2015. Inoltre, non è precluso, a coloro che abbiano già presentata l'istanza, anche integrativa, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, e di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015. Tale previsione risponde all'esigenza di riconoscere, a chi intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, un maggior tempo a disposizione per effettuare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle difficoltà che sono state riscontrate, sia nel reperire la necessaria documentazione che nella quantificazione degli imponibili oggetto della procedura di collaborazione volontaria, anche in ragione del fatto che l'acquisizione delle informazioni richiede nella

gran parte dei casi il coinvolgimento di soggetti esteri.

In tale contesto, al fine di assicurare unitarietà nella trattazione delle istanze e certezza sulla data di conclusione dell'intero procedimento, la disposizione prevede che i vigenti termini di decadenza per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione, i quali scadono ordinariamente a decorrere dal 31 dicembre 2015, sono fissati al 31 dicembre 2016 limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.

All'articolo 5-*quinquies*, comma 1, dopo la lettera *b*), che prevede l'esclusione della punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è aggiunta la lettera *b-bis*) che conferma che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull'applicazione dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ad eccezione di quanto previsto in materia di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Viene, inoltre, modificato il comma 3 dell'articolo 5-*quinquies*, il quale prevede che limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volonta-

ria. Tale disposizione viene adeguata alla intervenuta possibilità concessa ai contribuenti di presentare la prima o unica istanza entro il 30 novembre 2015 e di integrarla eventualmente in aumento e presentare le informazioni e la documentazione a corredo della stessa entro il 30 dicembre 2015.

Il comma 2 prevede che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, gli uffici dell'Agenzia delle entrate, anche in deroga all'articolo 1, comma 638, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, continueranno ad utilizzare il procedimento di adesione previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche successivamente al 31 dicembre 2015. Il contribuente potrà, pertanto, definire in via agevolata l'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio (lettera *a*)).

In ragione di esigenze di riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti ed ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la lettera *b*) del comma 2 dispone che il contribuente può richiedere all'ufficio l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento all'ammontare delle prestazioni erogate dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), analogamente a quanto previsto per le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) dall'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Le prestazioni erogate dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) sono prestazioni previdenziali in forma di rendita periodica o di capitale, erogate a soggetti con domicilio fiscale in Italia da istituzioni elvetiche di previdenza professionale o individuale vincolata di diritto privato (cosiddetto II pilastro), imponibili in Italia ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera in vigore dal 27 marzo 1979.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

La disposizione modifica la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 632, terzo periodo della legge di stabilità 2015, disponendo che, per l'anno 2015, alla copertura degli effetti finanziari derivanti dal mancato rilascio della misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, si provveda, mediante l'utilizzo delle entrate di cui all'articolo 1, della legge n. 186 del 23 dicembre 2014 (procedura di emersione volontaria, cd. "voluntary disclosure") anziché tramite aumento delle aliquote delle accise sui carburanti, inizialmente stimata in 728 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Le entrate derivanti dalla procedura di emersione volontaria - che non erano state oggetto di stima preventiva per ragioni prudenziali - ammontano secondo i dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate sulla base dell'analisi di parte delle dichiarazioni già acquisite - a 1.406 milioni di euro e, pertanto, sono sufficienti ad assicurare sia la predetta copertura, sia la copertura degli oneri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (cd. decreto "milleproroghe"), convertito dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015.

Articolo 2

La norma apporta modifiche alla procedura di collaborazione volontaria disciplinata dagli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, volte a permettere ai contribuenti di beneficiare di un termine più lungo per predisporre l'istanza e reperire la documentazione necessaria. Sono previste, altresì, per specifiche fattispecie, alcune semplificazioni nella determinazione dei redditi e dei maggiori imponibili.

Dal predetto articolo potranno derivare effetti positivi in termini di maggior gettito relativo alla collaborazione volontaria, che prudenzialmente non vengono quantificati.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2013, n. 192 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello S

12.9 SET. 2015

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.^()*

**Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153,
recante misure urgenti per la finanza pubblica**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevata la necessità e l'urgenza di adottare misure che assicurino la compensazione degli effetti finanziari connessi alla disposizione prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera *a*), numero 3), capoverso *d-quinquies*, della legge 29 dicembre 2014, n. 190;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di consentire un termine più lungo per la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da *5-quater* a *5-septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e di contenere i correlati termini di decadenza per l'accertamento e l'atto di contestazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014)

1. All'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «misure di deroga,» è inserito il seguente periodo: «alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede,

^(*) Si veda, altresì, l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015.

per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;»;

b) conseguentemente, dopo le parole: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono soppresse le parole: «, da adottare entro il 30 settembre 2015,»;

c) conseguentemente nell'ultimo periodo, penultima parte, la data: «2015» è sostituita dalla data: «2016» e la cifra: «1.716» è sostituita dalla cifra: «728».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria)

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5-*quater*:

1) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.»;

b) all'articolo 5-*quinquies*:

1) nel comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo

21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;»;

2) al comma 3 le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015» e dopo le parole: «entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria» sono aggiunte le seguenti: «, o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-*quater* comma 1, lettera a)».

2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186:

a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinq*ues del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016;

b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2015

MATTARELLA

RENZI – PADOAN

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

